

Legge Regionale 03/07/2000, n.15

“Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 07/07/2000]

Art. 8

(Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all’anagrafe)

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all’anagrafe devono segnalare all’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:
 - a) la cessione a qualsiasi titolo dell’animale;
 - b) il cambio della propria residenza;
 - c) la morte dell’animale;
 - d) la scomparsa dell’animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell’animale iscritto all’anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall’anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.
4. In caso di morte dell’animale la comunicazione con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
5. L’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da L. 150 mila a L. 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art. 9.

Art. 23

(Cimiteri per animali d’affezione)

1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d’affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali d’affezione, in conformità al regolamento di polizia veterinaria.